

1144/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Pubblici
servizi - Servizio
scolastico - Giuri-
sdizione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	Primo Pres. Aggiunto	R.G.N. 1866/05.
Dott. Rafaele	CORONA	Presidente di Sezione	
Dott. Salvatore	SENESE	Presidente di Sezione	Cron. 1144
Dott. Enrico	ALTIERI	Consigliere	Rep.
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	Consigliere	Ud. 11.1.07.
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	Consigliere	
Dott. Ugo	VITRONE	Cons. Relatore	
Dott. Mario Rosario	MORELLI	Consigliere	
Dott. Giulio	GRAZIADEI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

O R D I N A N Z A

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica e **ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NILO DI GROTTAFERRATA**, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

ricorrente

contro



[REDACTED] e **[REDACTED]**, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore **[REDACTED]**, elettivamente domiciliati in Roma, Via Arrigo Davila, n. 89, presso gli avv.ti Alfonso Amoroso e Anna Maria Cardona, che unitamente all'avv. Domenico Marino li rappresentano e difendono per procura a margine della memoria;

resistenti

nel giudizio pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2007 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito l'avv. Alfonso AMOROSO;

lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

vista la memoria depositata dal Ministero della Pubblica Istruzione;

PREMESSO IN FATTO

- che con atto di citazione notificato il 1° giugno 2004 **[REDACTED]** e **[REDACTED]** hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Comprensivo



di San Nilo di Grottaferrata e, premesso che alla figlia minore ██████, affetta da handicap, erano state assegnate solo otto ore di sostegno settimanali sulle venticinque ore complessive di frequenza scolastica, hanno chiesto l'emanazione di un provvedimento atto a garantire alla minore un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni derivanti dal loro comportamento illecito;

- che in corso di causa è stato notificato in data 27 settembre 2004 ricorso d'urgenza al fine di ottenere il nel più breve tempo possibile il provvedimento richiesto;

- che il giudice adito, con ordinanza del 3 dicembre 2004, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ordinato in via d'urgenza alle Amministrazioni convenute di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per quattro ore e mezza al giorno o per almeno ventitre ore settimanali;

- che le Amministrazioni convenute hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria per sentir dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i resistenti hanno eccepito l'inammissi-



bilità del regolamento preventivo di giurisdizione sotto un duplice profilo, e cioè sia in quanto riferito al solo provvedimento cautelare, in luogo del reclamo previsto dalla legge, sia per difetto della sommaria esposizione dei fatti;

- che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è precluso dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso non costituisce sentenza anche nel caso in cui sia stata contestualmente risolta una questione attinente alla giurisdizione;

- che l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione resta però esclusa allorché la questione di giurisdizione venga riferita inequivocabilmente al solo procedimento cautelare e sia stato proposto per ragioni che ad esso attengano in via esclusiva (SS.UU. 6 maggio 2003, n. 6889);

- che tale situazione non si verifica tuttavia nella specie in quanto l'Amministrazione convenuta non contesta sotto il profilo del difetto di giurisdizione che il giudice ordinario adito possa ordinare in via d'urgenza l'incremento delle ore di sostegno garantite alla minore affetta da handicap, ma afferma non potersi ravvisare una posizione di diritto soggettivo perfetto ad ottenere un incremento delle ore di sostegno in deroga alle possibilità consentite dall'organico degli insegnanti di soste-



gno determinato dalla legge;

- che parimenti non si ravvisa alcuna violazione del disposto dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la richiesta della declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario è preceduta da una sommaria ma congrua esposizione dei fatti di causa posti a fondamento della questione di giurisdizione;

- che gli attori contestano che la Pubblica Amministrazione possa, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali di organizzazione, disciplinare il servizio scolastico con criteri che comportino una inammissibile compressione del diritto fondamentale della minore portatrice di handicap all'educazione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini, diritto garantito sia dalla legislazione ordinaria, sia dalla Costituzione, sia dalle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato Italiano;

- che l'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con



soggetti privati;

- che tale esclusione è stata intesa nel senso che restano riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali venga in contestazione l'esecuzione di un contratto di diritto privato stipulato con il singolo utente e non si ponga in discussione l'organizzazione del servizio pubblico (SS.UU. 16 aprile 2004, n. 7265);

- che il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo;

- che non ha pregio il rilievo che sono rimesse al giudice ordinario le controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno alla persona, ivi comprese quelle derivanti dalla lesione di un diritto fondamentale, poiché il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone anche il risarcimento del danno ingiusto (art. 35, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205);

- tutto ciò considerato;

- ritenuto che la peculiarità della vicenda



sottoposta all'esame delle Sezioni Unite giustifica
la compensazione delle spese giudiziali;

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Compensa le spese giu-
diziali.

Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2007.

IL CONSIGLIERE EST.

M. V. Vitarelli

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
19 GEN. 2007



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista